



COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE

COPIA

ORDINANZA N. 28 del 22-04-2024

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2024 COMPRESO.

IL SINDACO

Premesso che:

L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Il Comune di Manzano è inserito nella zona climatica E dell'art.4 del DPR n.74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

Il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nel GUUE in data 8 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda del gas, tra l'altro ha disposto la riduzione volontaria a livello nazionale della domanda di gas naturale del 15% nel periodo 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023; in attuazione del suddetto Regolamento, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, il quale, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, prevede l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

Il Decreto Ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022 specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art.4 del DPR n.74/2013, portando i limiti per la zona E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, oltre a ridurre di 1 grado i limiti di temperatura dell'aria consentita nei locali;

Richiamato l'art.1 comma 6 del DM n.383/2022 che prevede: "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio

Ordinanza N.R.G. 28 del 22-04-2024 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale... prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

Richiamato l'art. 5 comma 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Preso atto:

- Della situazione climatica attuale e della tendenza previsionale che non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature
- Del tasso di umidità, sia esterno che interno agli edifici, che non consente, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole ed ideale;
- Delle possibili precipitazioni atmosferiche previste che contribuiranno ad abbassare ulteriormente le temperature;

Obbiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del DPR n. 74/2013, giustificando una proroga del periodo di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale;

Di provvedere in conformità, con i poteri conferiti dalla legge

Visti:

Il DPR n.74/2013;

Il DM n.383/2022;

Il D. Lgs. 267/2000;

A U T O R I Z Z A

La PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO per ore 6:30 (sei ore e trenta minuti) giornaliere, corrispondenti al 50% dell'orario massimo previsto per la ZONA "E", ai sensi dell'art.1 comma 2, del DPR n.383/2022 a far data dalla presente e fino al 30/04/2024 compreso;

I N V I T A

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da art. 7 del D.M. n. 383/2022.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Manzano e sul sito web istituzionale del Comune;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso davanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia di Trieste o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to FURLANI PIERO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 28 del 22-04-2024

Oggetto: OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2024 COMPRESO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 07-05-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 625.

COMUNE DI MANZANO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
22-04-2024

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
